

Il ricorrente è numero di P.S.S. (vedi provvedimento
dell' Ordine degli Em.T. di Belgio n. 6512/12
del 19/4/12)

Nel procedimento n. 17731/2012 r.g.

Il G.O.T.

a scioglimento della riserva di cui al verbale del 4 marzo 2013
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso depositato il 16 novembre 2012 [redacted]
[redacted] nato il [redacted] a Imo State (Nigeria) ha impugnato il
provvedimento, notificatogli il 17 ottobre 2012, col quale la Commissione
territoriale di Torino -sezione distaccata di Bologna- gli ha negato la
protezione internazionale; insiste per il riconoscimento dell'asilo
costituzionale, in subordine per il riconoscimento status di rifugiato o, in
ulteriore subordine, della protezione sussidiaria, oppure, in estremo
subordine, della protezione cd. "umanitaria".

La Commissione territoriale non si è costituita, ma ha depositato in data 18
febbraio 2013 copia del decreto di riconoscimento della protezione
umanitaria con cui ha deciso, in sede di riesame della posizione del
richiedente alla luce della circolare n. 5426 della Commissione Nazionale
per il diritto di asilo, di disporre la trasmissione degli atti al Questore per il
rilascio di un permesso di soggiorno per gravi motivi umanitari ai sensi
dell'art. 5 c. 6 D.lvo 286/298

Il Pubblico Ministero è intervenuto in data 14 dicembre 2012.

Non è stata disposta l'audizione del ricorrente, ma è stata fissata l'udienza
del 12 febbraio 2013 per la sua eventuale comparizione con facoltà di
avvalersi di un interprete di sua fiducia. All'udienza il ricorrente,
personalmente comparso, non effettuava alcuna dichiarazione personale
ulteriore e, tramite il legale, insisteva nelle proprie domande.

Il ricorso è tempestivo.

Preliminarmente, deve respingersi la tesi della nullità del provvedimento
della Commissione per irregolarità nella composizione della stessa al
momento dell'audizione dello straniero: la contestazione in esame è
generica e non deduce come in concreto la eventuale irregolarità abbia
inciso sulla posizione del richiedente e, in ogni caso, se fosse ritenuta
l'irregolarità unica conseguenza sarebbe il riesame del merito in questa sede.
Peralto il ricorrente è stato debitamente informato sul funzionamento della
commissione ed ha manifestato esplicito consenso a rendere la dichiarazione
in presenza di un solo componente.

[redacted] di religione cristiana, studente universitario
della facoltà di ingegneria a Benin City, narra di essere scappato nel 2002
dal suo Paese a seguito di ripetuti arresti e forti minacce perpetrate a suo
danno dalle autorità locali a causa della sua appartenenza come fondatore
al Nigeria Youth Movement for Democratic Change (NYMD), movimento

RG 17731/12
Dep. 916/
13

giovanile per il cambiamento democratico e la libertà di espressione contro il sistema politico nigeriano.. Dopo aver attraversato il Niger , il 28 ottobre 2002 giunge a Tripoli , in Libia, dove trova una sistemazione lavorativa come piastrellista. Nel maggio del 2011, a seguito della "primavera araba", si vede costretto a fuggire dalla Libia e ad imbarcarsi su un traghetto, sbarcando il giorno 8 dello stesso mese a Lampedusa..

Il Giudice, esaminati gli atti, osserva quanto segue.

Non può essere accolta la richiesta principale di riconoscimento dello status di rifugiato. Infatti dal racconto del ricorrente, non congruamente circostanziato, non sono rilevabili con certezza i presupposti di cui all'art. 2 co I lett.e) D.Lgs 251/07 relativi al timore di persecuzioni per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale od opinioni politiche.

Va invece riconosciuta la protezione sussidiaria, poiché nella fattispecie sussistono i presupposti dell'art. 14 D.Lgs 251/07 in quanto in caso di rientro nel suo paese d'origine, cioè la Nigeria, il ricorrente correrebbe un rischio effettivo di subire una minaccia grave alla vita o alla persona derivante dalla violenza indiscriminata in una situazione di conflitto armato interno.

Tale violenza indiscriminata, documentata dal ricorrente e descritta sia in siti istituzionali e di particolare rilievo internazionale, quali il rapporto di Amnesty International 2011 e il sito "viaggiare sicuri" del Ministero degli Esteri, è accertata ormai in tutto il territorio nigeriano e consiste in plurimi conflitti interni non controllati dalle forze di polizia ed anzi spesso coinvolgenti gli stessi apparati statali al fianco dell'uno o dell'altro gruppo in conflitto.

Ciò che rileva ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria non è tanto la condizione personale del richiedente quanto la situazione oggettiva del Paese d'origine (cfr. Corte Giustizia CE 465/2009; Cass. 8389/2012: "Il principio della personalizzazione della minaccia o del danno non si applica alla protezione sussidiaria nel senso che anche "la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale" costituisce danno grave che giustifica il riconoscimento della protezione"). Pertanto, la persistenza di questo conflitto etnico-religioso tra cristiani e mussulmani, appartenenti ad etnie e partiti politici differenti, integra fondati motivi di ritenere che l'incolumità del ricorrente di fede cristiana sarebbe minacciata per la sua sola presenza sul territorio nigeriano.

Resta così assorbita ogni altra domanda.

Il ricorso è ammesso al P.S. (ad. provvedimento) del Tribunale di Bologna in data 05/03/13

Stante la natura della controversia, parte convenuta non va assoggettata alle spese.

P.Q.M.

*RE 1773/13
Dep. 9/16/13*

Il Tribunale

Accoglie parzialmente il ricorso di [redacted] nato [redacted] a Imo State (Nigeria) e dichiara il diritto del ricorrente alla protezione sussidiaria.

Così deciso in Bologna il 11/03/2013

Il giudice onorario
(Lvana Tisselli)
Lvana Tisselli

Tribunale di Bologna
Dipartimento di Cancelleria
Og. 12 MAR 2013



IL CANCELLIERE
Dr.ssa Loredana Alessandroni

V° si comunica al Sig. Procuratore
della P.S. di Bologna - sede ai sensi
dell'art. 740 CPC
Bologna, il

12 MAR 2013
IL CANCELLIERE
Dr.ssa Loredana Alessandroni

18